



## TRIBUNALE DI ORISTANO

e-mail: [tribunale.oristano@giustizia.it](mailto:tribunale.oristano@giustizia.it)

pec: [prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it)

Piazza Aldo Moro n. 3

### AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE VENDITE TELEMATICHE

Il Tribunale è intenzionato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per la selezione di due soggetti ai quale affidare, in rotazione, la gestione di una parte delle vendite telematiche (numeri RG. finali 7,8,9 e 0, **stante l'affidamento delle procedure con numeri finali 1,2,3,4,5,6 ad altro gestore "preferenziale" selezionato con diverso interpello<sup>1</sup>**) nelle procedure esecutive individuali mobiliari ed immobiliari, nonché concorsuali (esclusa la pubblicità oggetto di diverso interpello).

#### CONDIZIONI RICHIESTE:

##### Art. 1- GESTIONE DELLA VENDITA TELEMATICA.

Come è noto, il decreto 32/2015 del Ministero della Giustizia reca le regole tecniche ed operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili con modalità telematica, in attuazione all'articolo 161 ter disp. att. c.p.c.

Sulla scorta di tali previsioni, Le Società selezionate dovranno realizzare, tramite la propria piattaforma dedicata alle vendite telematiche, l'incontro telematico della domanda con l'offerta per garantire il miglior prezzo di aggiudicazione.

Il servizio richiesto dall'Ufficio dovrà prevedere la modalità c.d. *sincrona* al fine di consentire la partecipazione alle vendite simultanea, con partecipazione contemporanea da parte dei soggetti in ambiente virtuale. Tale piattaforma dovrà uniformarsi costantemente alla normativa ed alle esigenze

---

<sup>1</sup> Il soggetto eventualmente selezionato in relazione ad entrambi gli interpelli dovrà quindi necessariamente operare una scelta, se gestire i numeri 1,2,3,4,5,6 come gestore "preferenziale" con i relativi oneri ovvero gestire in rotazione i numeri 7,8,9 e 0, non potendosi creare posizioni di eccessiva concentrazione.

delle procedure e del mercato, e dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla già menzionata normativa.

Il servizio dovrà essere perfettamente integrato con il canale di comunicazione istituzionale dell'Ufficio Giudiziario, rappresentato dal proprio sito *web*.

**Le Società selezionate gestiranno, in rotazione, una parte delle vendite telematiche (numeri RG. finali 7,8,9 e 0).**

#### **Art. 2 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Le Società selezionate dovranno garantire per tutti i servizi tecnici che verranno attivati, lo sviluppo, l'aggiornamento e la manutenzione per la durata della presente convenzione.

#### **Art. 3 – DURATA**

L'incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Non è previsto il rinnovo automatico.

#### **Art. 4 – FACOLTA' DI RECESSO**

Le società dovranno offrire i servizi della presente convenzione incondizionatamente senza previsione quantitativa effettiva delle procedure che gestirà. Poiché le stesse assumono oneri economici per l'attuazione della convenzione, nel caso in cui, superato i primi 18 mesi di attività, riscontrassero la mancata copertura dei costi necessari per la prosecuzione, potranno comunicare la problematica sopravvenuta all'Ufficio e nell'eventualità recedere dalla presente con preavviso di almeno tre mesi. In caso di recesso le società assolveranno in pieno agli impegni in corso con l'Ufficio e previsti nelle singole ordinanze, nulla avendo a pretendere per gli investimenti effettuati.

Allo stesso modo il Tribunale, anche prima della scadenza della convenzione, potrà comunque recedere dal rapporto convenzionale in ogni momento laddove l'Ufficio, la Corte d'Appello o il Ministero individuino nuovi strumenti idonei a garantire in altro modo gli stessi servizi oggetto della Convenzione, ovvero il Ministero evidenzi profili di non compatibilità con le regole che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.

#### **Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE**

I soggetti che gestiranno in rotazione parte delle vendite telematiche giudiziarie verranno selezionati sulla base della capacità di offrire i servizi richiesti al prezzo più vantaggioso, in base ai parametri previsti nelle tabelle che seguono, l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica sarà stabilito

dal Presidente del Tribunale e dal Giudice dell'esecuzione, sarà corredato di motivazione secondo i criteri sotto esposti.

OFFERTA TECNICA		
SERVIZI	REQUISITI	PUNTEGGIO MASSIMO
SERVIZI INFORMATICI E MIGLIOR GESTIONE DELLE PROCEDURE	FUNZIONALITA' ED USABILITA' DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI	10
	PERIZIE DI STIMA FALLIMENTARE ED IMMOBILIARE	10
ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE	SOCIETA' CHE HANNO GESTITO DAL 1.01.2020 AL 31.12.2022, IN ALMENO TRE TRIBUNALI, CON UNA MEDIA MINIMA ANNUA DI 1000 PROCEDURE ESECUTIVE (IMMOBILIARI E/O CONCURSUALI)	10
	SOCIETA' CHE HANNO GESTITO DAL 1.01.2020 AL 31.12.2022, IN ALMENO TRE TRIBUNALI, CON UNA MEDIA MINIMA ANNUA DI 500 PROCEDURE ESECUTIVE (IMMOBILIARI E/O CONCURSUALI)	5

OFFERTA ECONOMICA		
SERVIZI	PUNTEGGIO	DEFINIZIONE PUNTEGGIO
PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLA PRIMA PUBBLICAZIONE	17	primo prezzo più basso 17 punti
		secondo prezzo più basso 12 punti
		dal terzo prezzo più basso 9 punti
PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLE SUCCESSIVE PUBBLICAZIONI	23	primo prezzo più basso 23 punti

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica avverrà secondo la definizione del punteggio descritto nella tabella soprastante.

La somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio finale per la determinazione della graduatoria finale.

## **6) REQUISITI E REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Gli operatori economici possono presentare offerta singolarmente ovvero in una delle forme plurisoggettive consentite dall'art. 45 D.lgs. n.50/2016 già costituite o da costituire in esito alle procedure tra operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto "requisiti di partecipazione".

In tal caso tutti gli operatori economici che li compongono saranno solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni derivanti da contratto. I singoli componenti del Raggruppamento possono essere abilitati allo svolgimento di soltanto alcune delle attività oggetto della procedura, ma il raggruppamento nel suo insieme dovrà presentare una offerta rispondente ai contenuti minimi dell'Offerta di cui al successivo punto "offerta tecnica".

E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di una impresa singola o di un consorzio in più di un raggruppamento temporaneo ovvero sia in forma individuale che in forma di raggruppamento; non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento concorrenti che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici stranieri stabiliti in altri paesi membri della Ue sono ammessi a partecipare alla procedura alle stesse condizioni degli operatori economici italiani nel rispetto della disciplina applicabile. Gli operatori economici stranieri dovranno produrre le certificazioni le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione del paese in cui sono stabiliti.

Ciascuno degli operatori economici dovrà dichiarare mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 e art. 80 decreto legislativo 50/16 con allegata fotocopia di documento di identità del sottoscrittore medesimo:

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del DM 31 ottobre del 2006 recante l'individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile per il distretto di Cagliari;
- di possedere i requisiti di cui all'articolo 80 decreto legislativo 50.16;
- di avere in ogni anno del triennio la pubblicazione del precedente del presente avviso:  
un patrimonio netto non inferiore a 100.000 €;  
realizzato un fatturato relativo ai servizi di cui al precedente a oggetto dell'invito non inferiore a euro 200.000;  
Di accettare incondizionatamente tutte le previsioni del presente avviso;  
Ciascuno degli operatori economici dovrà altresì allegare:
- dichiarazione successivamente verificabile o documentabile comprovante di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 DM 31 ottobre 2006 recante individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del Codice di procedura civile;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario vigente;

- dichiarazione di inesistenza di procedure di liquidazione concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza la cessazione dell'attività o l'esistenza di situazioni tali da determinare il rischio sostanziale che alcune delle dette situazioni possa avverarsi;
- copia degli ultimi tre bilanci approvati;
- in caso di raggruppamenti già costituiti o da costituire in esito alla procedura il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi uno e due dovrà essere dichiarato comprovato da tutti gli operatori economici che li compongono;
- in esito alla procedura e comunque prima della stipulazione del contratto il tribunale verificherà il possesso dei requisiti dichiarati.

Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.

Il tribunale avverte che non si procederà alla sottoscrizione del contratto qualora la prova del possesso dei requisiti dichiarati non venga fornita o venga fornita in modo incompleto.

Non sono ammesse offerte plurime né offerte condizionate né indeterminate; sono ammesse varianti migliorative il cui contenuto dovrà essere descritto nell'offerta tecnica di cui al successivo punto "offerta tecnica".

Gli operatori economici possono presentare offerta singolarmente ovvero in una delle forme plurisoggettive consentite dall'art. 45 D.lgs. n.50/2016 già costituite o da costituire in esito alle procedure tra operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto "requisiti di partecipazione".

In tal caso tutti gli operatori economici che li compongono saranno solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni derivanti da contratto. I singoli componenti del Raggruppamento possono essere abilitati allo svolgimento di soltanto alcune delle attività oggetto della procedura, ma il raggruppamento nel suo insieme dovrà presentare una offerta rispondente ai contenuti minimi dell'Offerta di cui al successivo punto "offerta tecnica".

E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di una impresa singola o di un consorzio in più di un raggruppamento temporaneo ovvero sia in forma individuale che in forma di raggruppamento; non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento concorrenti che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici stranieri stabiliti in altri paesi membri della Ue sono ammessi a partecipare alla procedura alle stesse condizioni degli operatori economici italiani nel rispetto della disciplina applicabile. Gli operatori economici stranieri dovranno produrre le certificazioni le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione del paese in cui sono stabiliti.

Ciascuno degli operatori economici dovrà dichiarare mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 e art. 80 decreto legislativo 50/16 con allegata fotocopia di documento di identità del sottoscrittore medesimo:

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del DM 31 ottobre del 2006 recante l'individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile per il distretto di Cagliari;
- di possedere i requisiti di cui all'articolo 80 decreto legislativo 50/16;
- di avere in ogni anno del triennio la pubblicazione del precedente del presente avviso:

un patrimonio netto non inferiore a 100.000 €;

realizzato un fatturato relativo ai servizi di cui al precedente a oggetto dell'invito non inferiore a euro 200.000;

Di accettare incondizionatamente tutte le previsioni del presente avviso;

Ciascuno degli operatori economici dovrà altresì allegare:

- dichiarazione successivamente verificabile o documentabile comprovante di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 DM 31 ottobre 2006 recante individuazione dei siti Internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del Codice di procedura civile;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario vigente;
- dichiarazione di inesistenza di procedure di liquidazione concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza la cessazione dell'attività o l'esistenza di situazioni tali da determinare il rischio sostanziale che alcune delle dette situazioni possa avverarsi;
- copia degli ultimi tre bilanci approvati;
- in caso di raggruppamenti già costituiti o da costituire in esito alla procedura il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi uno e due dovrà essere dichiarato comprovato da tutti gli operatori economici che li compongono;
- in esito alla procedura e comunque prima della stipulazione del contratto il tribunale verificherà il possesso dei requisiti dichiarati.

Il tribunale avverte che non si procederà alla sottoscrizione del contratto qualora la prova del possesso dei requisiti dichiarati non venga fornita o venga fornita in modo incompleto.

Non sono ammesse offerte plurime né offerte condizionate né indeterminate; sono ammesse varianti migliorative il cui contenuto dovrà essere descritto nell'offerta tecnica di cui al successivo punto "offerta tecnica".

## **7) VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

Il responsabile unico del progetto è la dottoressa Veronica Pia Pani Ilot, che si occuperà di curare anche la fase istruttoria.

Le domande potranno essere presentate telematicamente mediante invio di pdf all'indirizzo PEC: [prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.oristano@giustiziacert.it) entro e non oltre il 20 aprile 2023 h.10.00.

L'oggetto della Pec dovrà recare la seguente dicitura “procedura per selezionare un operatore economico affidatario della gestione del servizio di vendita telematica”; in caso di raggruppamenti deve essere indicato il nominativo di tutti gli operatori economici che ne fanno parte.

Il Responsabile Unico del Progetto, che potrà avvalersi dell'ausilio di collaboratori, procederà in seduta riservata alla verifica delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute entro il termine prescritto. Si evidenzia che in questa fase di manifestazione di interesse non è ammesso il soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016; pertanto, qualora la manifestazione risulti non regolare o incompleta, l'operatore economico sarà escluso e non ammesso alle successive fasi.

Pertanto l'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui la documentazione richiesta:

- manchi
- non sia firmata digitalmente o con firma olografa;
- sia firmato da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni richieste.

Al modello deve essere anche allegata documentazione idonea a dimostrare che la persona che ha apposto la firma sia effettivamente munita del potere di rappresentare l'operatore economico.

La mancata allegazione di detta documentazione comporterà l'esclusione dell'operatore economico.

Le offerte presentate pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.

A seguito della ricezione delle offerte e dopo le verifiche di rito verrà dato riscontro attraverso la pubblicazione dei nominativi dei cinque operatori economici che, oltre ad aver presentato manifestazione di interesse regolare e completa ed essere in possesso sia dei requisiti generali previsti dall'art. 80 d. lgs n. 50/2016, sia dei requisiti speciali (idoneità, capacità tecnica ed economica) hanno inviato la migliore offerta.

La comunicazione avverrà per mezzo di pubblicazione nel sito del Tribunale di Oristano – nella sezione amministrazione trasparente-entro la data del 30 aprile 2023.

## **8) ULTERIORI INFORMAZIONI – RICHIESTA CHIARIMENTI**

Per informazioni di natura generica, gli operatori economici potranno rivolgersi alla Segreteria della Presidenza, al numero di telefono 0783792863 nel seguente orario: 10.00/12.30. Invece, le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente tramite mail e da inviarsi all'indirizzo [veronicapia.paniilot@giustizia.it](mailto:veronicapia.paniilot@giustizia.it) entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta.

## **9) DISPOSIZIONI FINALI**

Il Tribunale si riserva la facoltà di non pervenire all'individuazione dell'operatore economico affidatario e alla conseguente stipulazione del contratto, senza che gli operatori che avranno presentato offerta possano vantare alcun diritto, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Il Tribunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero di aggiudicare il servizio anche in caso di unica offerta.

Si specifica che la stipulazione del contratto e la sua durata saranno sottoposte ad una clausola di risoluzione anticipata per l'entrata in vigore di provvedimenti legislativi, ministeriali o di altra autorità che prevedano una disciplina diversa relativa alla fornitura delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso la stipulazione del contratto è subordinata anche all'assenza di rilievi da parte del Ministero della Giustizia.

Il Tribunale si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del presente avviso, e a correggere o integrare tali atti.

Tutte le spese di contratto, bolli, l'imposta di registro, etc., saranno sostenute interamente dall'operatore economico che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, senza diritto di rivalsa.

Il fornitore si impegnerà a non detenere ed alimentare banche dati diverse da quelle ministeriali – anche se strumentali allo svolgimento delle attività – atteso che ogni collaborazione con la cancelleria del Tribunale deve prevedere il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali.

Il fornitore si impegnerà a non utilizzare per propri fini, al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della presente convenzione, l'utilizzo, anche in forma aggregata, dei dati trattati.

Il fornitore si impegnerà, inoltre, ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti, nonché a garantire la sicurezza dei dati e il rispetto della normativa in materia di privacy.

Entro 5 giorni dalla stipula della convenzione, il fornitore dovrà, altresì, indicare le modalità con le quali intende proteggere i dati trattati sulla base della stessa.

Alla cessazione del rapporto, il fornitore dovrà provvedere alla distruzione di tutti i dati ottenuti, elaborati ed eventualmente archiviati in esecuzione della convenzione, comunicando l'avvenuta distruzione al Tribunale.

Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati conferiti dall'operatore economico verranno trattati dal Tribunale in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente.

Oristano, 5.04.2023

Il Presidente del Tribunale f.f.

dott.ssa Carla Altieri

